




*Comune di Canistro*

**REGOLAMENTO**  
**DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 39 DEL 29/05/1993



# COMUNE DI CANISTRO (Provincia L'Aquila)

## REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

### Sommario

#### CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 1 Libere forme associative
- Art. 2 L'albo
- Art. 3 Prerogative delle associazioni iscritte
- Art. 4 Enti e organizzazioni di volontariato
- Art. 5 Organismi di partecipazione
- Art. 6 Istituzione dell'organismo di partecipazione
- Art. 7 Funzioni
- Art. 8 Consultazioni
- Art. 9 Istanze, petizioni, proposte
- Art. 10 Richiesta emissione di provvedimento
- Art. 11 Altre forme di consultazione

#### CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

##### Art. 1

(Libere forme associative)

Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva, che si svolgono nella comunità locale.

A tale fine, favorisce il costituirsi e lo svilupparsi degli organismi che concorrono all'elevazione delle attività predette.

##### Art. 2

(L'Albo)

E' istituito l'albo delle libere forme associative.  
Le associazioni di cui all'art. 1 possono chiedere l'iscrizione, depositando, insieme con la domanda, lo statuto o l'atto costitutivo.

Il comune procede all'iscrizione nell'albo previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso

perseguiti e del numero degli associati, che al fine di assicurare una adeguata rappresentatività, non può essere comunque inferiore a 15.

Le associazioni dovranno possedere i seguenti altri requisiti:

- a) almeno quindici soci;
- b) indicazioni delle finalità perseguite;
- c) assenza di scopo di lucro;
- d) almeno tre anni di inizio attività documentata;

Le associazioni dovranno inoltre impegnarsi a consentire al Difensore civico ad operare al loro interno quale garante dell'imparzialità e trasparenza amministrativa della associazione a tutela dei soci, qualora si evidenziassero da parte degli stessi comportamenti omissivi, abusi e disfunzioni.

### Art. 3

#### (Prerogative delle associazioni iscritte)

Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo.

- a) procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale,
- b) la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò un'interesse per la collettività;
- c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
- d) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'ente da calcolarsi in relazione all'importanza e all'ampiezza dell'attività svolta e al grado di rappresentatività di ciascuna associazione, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

### Art. 4

#### (Enti e organizzazioni di volontariato)

È istituito l'Albo delle organizzazioni di volontariato senza fini di lucro al quale potranno iscriversi le organizzazioni di volontariato che prestano opera gratuita in attività socialmente utili anche in forma singola.

Le organizzazioni di cui sopra possono chiedere l'iscrizione avanzando apposita domanda nella quale è specificata l'attività che si intende svolgere e il numero di membri che hanno aderito all'iniziativa.

Il Comune procede all'iscrizione nell'albo previo accertamento delle finalità delle attività che si intendono svolgere.

Le disposizioni di cui all'art.3 lett.d) si estende alle organizzazioni di volontariato.

Le organizzazioni di volontariato debbono esonerare il Comune da eventuali infortuni o malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5  
(Organismi di partecipazione)

Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'ente.

Gli organismi di cui al comma precedente sono costituiti per materie specifiche o per interessi territoriali particolari.

Art. 6  
(Istituzione dell'organismo di partecipazione)

Con atto deliberativo da adottarsi in sede di definizione dell'organismo di partecipazione che si intende istituire, il Consiglio comunale determina:

- a) la composizione, specificando in particolare la consistenza della rappresentanza dell'Amministrazione comunale e quella dei cittadini e/o di categoria;
- b) la durata in carica, che comunque non può superare quella del Consiglio comunale che lo ha istituito;
- c) le dotazioni (materiale, locali, fondi e quant'altro occorrente);
- d) le attribuzioni e gli scopi dell'organismo

Si applica nella fattispecie l'art.2 comma 3 per i requisiti per l'iscrizione

L'organismo è nominato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati

Art. 7  
(Funzioni)

Gli organismi di partecipazione di cui all'art. 5 collaborano con l'amministrazione su specifiche questioni rientranti nella loro competenza.

Per tale finalità:

- a) hanno diritto di ottenere riunioni con il Sindaco e con la Giunta;
- b) presentano programmi e proposte, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali;
- c) hanno diritto a procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dal regolamento sul diritto di accesso ai documenti.

Il Comune è tenuto a:

- a) sottoporre a consultazione dei singoli organismi

- i provvedimenti o le iniziative nelle materie di loro competenza;
- b) mettere a disposizione idonei spazi e strutture;
- c) farsi carico nell'ambito delle disponibilità delle spese che gli organismi sostengono per lo svolgimento della loro attività;
- d) assicurare il collegamento fra gli organismi e le strutture burocratiche dell'ente

Il Sindaco e la Giunta possono convocare riunioni con i rappresentanti di singoli organismi e, ove ne sia il caso, assemblee dei rappresentanti di tutti gli organismi.

#### Art. 8 (Consultazioni)

Il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione: delle libere ferme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2, degli enti e organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4 e degli organismi di partecipazione di cui all'art. 5.

Ove si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a quelle associazioni, organismi ed enti che operano nel settore, la consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.

La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie in trattazione, può prevedere una o più delle seguenti modalità:

- a) assemblea dei rappresentanti di tutti gli enti, associazioni ed organi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo;
- b) distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
- c) interviste condotte da incaricati del Comune;
- d) richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un termine assegnato.

Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

Il Comune può non conformarsi alla volontà risultante dalla consultazione, ma, in tal caso, deve darne adeguata motivazione.

#### Art. 9 (Istanze, petizioni, proposte)

I cittadini singoli o associati possono presentare al Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per la piu' efficace gestione dei servizi pubblici.

Le istanze, le petizioni e le proposte sono presentate al Segretario comunale e sono soggette alla procedura sul procedimento amministrativo in attuazione della legge n. 241/90, salvo che si tratti di atti per l'emanazione dei quali non e' previsto l'espletamento di un procedimento amministrativo, nel qual caso si applicano le norme di cui all'articolo successivo commi 1 e 2.

Sull'opportunita' delle istanze, petizioni e proposte si pronunzia, entro trenta giorni dalla loro presentazione, la Giunta; nel caso che l'istanza, petizione o proposta sia ritenuta inammissibile, entro i cinque giorni successivi, debbono essere comunicate al presentatore le motivazioni della mancata ammissione.

Qualora l'istanza, la petizione o la proposta sia ritenuta opportuna, la decisione relativa del competente organo dovra' essere emessa entro il termine all'uopo fissato dal Sindaco ai sensi dell'articolo successivo comma 3.

#### Art 10

##### (Richiesta e emissione di provvedimento)

Qualora sia presentata proposta o istanza di emissione di un provvedimento, sia per iniziativa dei competenti organi comunali che di cittadini singoli o associati, il Segretario comunale procede agli adempimenti preliminari consistenti nell'accertamento delle condizioni di ammissibilita', nella verifica dei requisiti di legittimita', nel riscontro dei presupposti di fatto e di diritto che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento, presentando una relazione conclusiva al Sindaco.

Il Sindaco sottopone la proposta o istanza e la relazione del Segretario comunale all'esame della Giunta; ove tale decisione sia negativa deve essere motivata e comunicata al soggetto proponente.

Qualora la decisione di cui al precedente comma sia positiva, il Sindaco assegna la pratica al responsabile dell'unita' operativa competente, determinando altresì il termine entro il quale il procedimento deve concludersi. Qualora tale termine non sia indicato, esso e' di trenta giorni.

Le determinazioni adottate a norma del comma precedente sono pubblicate nell'albo pretorio e, ove il

Sindaco lo ritenga in relazione all'importanza dell'affare anche mediante manifesti o sulla stampa locale.

Se i firmatari di istanze, petizioni o proposte siano oltre 50 o siano pari almeno al 5% dei residenti della frazione, l'oggetto dell'istanza, petizione o proposta viene iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale. In tal caso, nel corso della trattazione dell'oggetto, deve essere sentito il rappresentante dei firmatari, se lo stesso ne fa esplicita richiesta.

Art. 11  
(Altre forme di consultazione)

Il Consiglio comunale stabilisce le forme e le modalità di consultazioni popolari anche per mezzo di questionari o assemblee pubbliche.

Le consultazioni, in qualsiasi forma effettuate, devono essere adeguatamente pubblicizzate, anche con mezzi di informazione differenziati, in riferimento allo specifico problema sottoposto a consultazione o alla parte di popolazione interessata.

Le consultazioni possono essere estese a tutta o a parte della popolazione in relazione all'oggetto della consultazione.

Entro sessanta giorni dall'effettuata consultazione, l'organo competente esamina il risultato e si pronuncia sulle determinazioni conseguenti.

In ogni caso il Consiglio comunale è informato dell'esito della consultazione